

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –SEZ.TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (NRG 7836/2019)

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI

Dei Sigg.ri : 1.Lo Bue Giuseppe,2.Cala' Tiziana, 3.FascellaConcetta , 4.Sardo Concetta Paola, 5.Guadagnino Maurizio, 6.Montalbano Maria Cristina, 7.Izzo Rosa , 8.Adamo Giovanna, 9.Rinaldi Francesca, 10. Maddalena Carmen Silveria , 11.Giuliana Maria Teresa, 12.Grasso Nicola , 13.Chiarenza Vincenzo , 14. Genuardi Eucarpio 15.Maniaci Maria Tindara, 16. Pidala' Francesco,17. **Federico** Maria Luana , 18.**Pizzo** Francesca Milena, 19. **Tabbi' Rocco**, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta CF.SPLNDA61P66A089R , per mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv. Nadia Spallitta Spallitta sito in Palermo PiazzaLolli n. 15.

Dichiara che l'indirizzo per le comunicazioni il seguente fax:091/329150 ed il seguente indirizzo di posta elettronica : nadiaspallitta@pecavvpa.it

.

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per il Personale scolastico pro-tempore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore

-Commissione di esami in persona del Presidente pro-tempore

-Sottocommissioni di esami in persona del legale rappresentante pro-tempore nn. 5,11,14, 18, 20,21,22,23,24,25, 29,35 e 36

Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore

E NEI CONFRONTI

Anello Marilena

Valentino Massimo

Sangeniti Giuseppe

Mallia Giovanna

Nel ricorso NRG 7836/2019 promosso

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato

al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data, recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;
 - in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;
 - in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;
 - delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;
 - del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017
 - Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;
 - nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;
- e nel ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 con il quale

è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-laddove occorra del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.940 del 18/6/2019

-dei verbali di correzione delle prove scritte delle sottocommissioni 5,11,14, 20,21,22,23,24,25, 29 e 36 ed in particolare :

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Adamo Giovanna e della relativa valutazione;

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Calà Tiziana e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Charenza Vincenzo e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Genuardi Eucarpio e della relativa valutazione

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Fascella Concetta e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maria Luana e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Giuiana Maria Teresa e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Grasso Nicola e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Guadagnino Maurizio e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Izzo Rosa e della relativa valutazione

- verbale relativo alla prova scritta del prof.Lo Bue Giuseppe e della relativa valutazione
- verbale relativo alla prova scritta della prof. Maniaci Maria Tindara e della relativa valutazione
- del verbale relativo alla prova scritta della prof. Montalbano Maria Cristina e della relativa valutazione
- del verbale relativo alla prova scritta del prof. Pidalà Francesco e della relativa valutazione
- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Rinaldi Francesca e della relativa valutazione
- del verbale relativo alla prova scritta del prof.Tabbì Rocco e della relativa valutazione

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Sardo Concetta Paola e della relativa valutazione;
- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Pizzo Francesca Milena e della relativa valutazione;
- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maddalena Carmen Silveria e della relativa valutazione;
- dei verbali delle sottocommissioni in cui erano presenti componenti incompatibili
- Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico con il quale è approvata in via definitiva e rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019,
- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.
- laddove occorra decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019

-delle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.

-della [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#)

Dei successivi avvisi per Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio.

Del DPR del 23 agosto 2019 di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 1984 dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito con DDG 1259/2017

Di ogni atto conseguente e presupposto

Nonché nel presente ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO

Del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.1357 del 12 agosto 2021 , per quantodi ragione, con il quale è stata interamente rettificata ed approvata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 1229 del 7 agosto 2019 e successive rettifiche (di cui ai decreti n. 977, n. 978 del 5 agosto 2020 di rettifica dei punteggi dei vincitori; n. 986 del 6 agosto 2020 e 995 del 12 agosto 2029 e 998del 14 agosto 2020, di rettifica dei punteggi dei vincitori)

Dell'allegato al DD 1357 del 12 agosto 2021 **contenente la graduatoria interamente rettificata**

Per quanto di interesse di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, ivi compresi, ove occorra degli avvisi per ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce

all'assunzione in servizio ovvero a rettifiche ivi compresi, laddove occorra la nota dell'USR Sicilia del 17.06.2020 prot.12895 e relativi allegati, il decreto direttoriale dell'USR Sicilia del 09.04.2020 prot.54 e relativi allegati, il decreto direttoriale dell'USR Sicilia del 14.07.2020 prot.15653 e relativi allegati, di rettifica delle note n.36619 e n. 36621 dell'8 agosto 2019 come ulteriormente integrati e modificati in via definitiva a seguito di rettifica di cui al DD n.1357 del 12 agosto 2021

-Dei provvedimenti, non noti ai ricorrenti con i quali sono stati validati e comunque utilizzati i risultati della piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle procedure concorsuali , ai fini dell'acquisizione della verifica e della valutazione delle prove concorsuali scritte

E PER L'ACCERTAMENTO

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e
- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti ,
- Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

A)RICOSTRUZIONE DEI FATTI -sul ricorso introduttivo del giudizio

Con ricorso introduttivo del giudizio iscritto alò NRG 7836/2019 gli odierni ricorrenti contestavano l'esclusione dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 ; in particolare contestavano i Decreto 395 del 27 marzo 2019 ed il relativo elenco allegato degli ammessi alla prova orale,

nonché tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, per violazione dell'anonimato, per vizi del procedimento , per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. esponendo i seguenti fatti:

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –Direzione generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 (GU 90 del 24/11/2017) veniva indetto il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Il concorso era riservato al personale docente ed educativo delle scuole statali assunto con contratto a tempo indeterminato che avessero presentato istanza nei termini e con le modalità prescritte. Ai candidati veniva assegnato un codice identificativo.

Il concorso prevedeva una prova preselettiva nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici regionali con sistema computerizzato ed assegnazione di una postazione informatica alla quale accedere tramite codice identificativo personalizzato fornito il giorno della prova (art. 6);

Alla prova scritta accedevano coloro che avessero superato la prova preselettiva con il superamento del voto di 70/100. In particolare la prova scritta era unica per tutto il territorio nazionale e doveva svolgersi in unica data nelle diverse regioni (art.8)

La prova scritta era computerizzata con accesso alla postazione informatica tramite codice di **identificazione personale fornito il giorno della prova .**

I quadri di riferimento in base ai quali era costruita e valutata la prova scritta sarebbero stati pubblicati il giorno prima della prova (art.8 c.9)

Il Ministero provvedeva altresì ad assegnare la sede e l'aula di svolgimento delle prove per i candidati distribuiti in ordine alfabetico

La prova consisteva poi nella risposta aperta a cinque quesiti e due quesiti in lingua straniera. Con riferimento alla commissione di esame la stessa sarebbe stata nominata secondo le disposizioni del DM 138/2017 .

Con successiva disposizione del 13 giugno 2018 si precisavano le modalità di svolgimento del concorso

Per le prove scritte venivano date precise istruzioni (si veda <https://www.youtube.com/watch?v=NcHRIyrLMXs&feature=youtu.be>)

Tra le altre cose si disponeva che la commissione di esame o le sottocommissioni avrebbero attribuito il punteggio della prova assegnando un codice progressivo corrispondente all'elaborato. Successivamente tale codice progressivo dell'elaborato sarebbe stato assegnato al codice anonimo di ciascun candidato .

La data per la prova scritta veniva fissata per il 18 ottobre 2018 .

Il giorno prima della prova in data 17 ottobre 2017 venivano pubblicati i criteri di valutazione delle stesse prove con indicazioni dei testi, e della bibliografia

Orbene per ragioni sopravvenute le prove non si svolgevano simultaneamente sul territorio nazionale, e ciò in violazione dell'art 8 del bando di concorso; ed infatti mentre nel resto dell' Italia si svolgevano in data 18 ottobre 2018 , le stesse si svolgevano in Sardegna giusta rinvio di cui al provvedimento n.17907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. – URS Sardegna, successivamente , in data 13 dicembre 2018, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra concorrenti della penisola e concorrenti della Sardegna ai quali di fatto con largo anticipo venivano resi noti i criteri di valutazione , i testi e la bibliografia , elementi indispensabile per calibrare meglio la prova d'esame, che invece per gli altri candidati erano resi noti solo il giorno prima .

Con Decreto n.2080 del 31 dicembre 2018 del Direttore Generale venivano nominate le sottocommissioni esaminatrici Le stesse commissioni venivano modificate con successivi decreti emessi fino alla data del marzo 2019

2. Gli odierni ricorrenti presentavano nei termini regolare domanda di partecipazione e superata la prova preselettiva accedevano alla prova scritta presso le sedi previamente assegnate . Il giorno della prova scritta veniva accertata l'identità personale dei ricorrenti con esibizione dei documenti personali di riconoscimento **e del codice fiscale che venivano consegnati al momento del riconoscimento al componente del comitato di vigilanza assegnato all'aula**, dove si svolgeva la prova, preventivamente assegnata alla candidata, . I candidati inoltre accedevano ad uno ad uno all'aula e sottoscrivevano il registro cartaceo dell'aula mentre il tecnico informatico spuntava la presenza del candidato sul registro elettronico.

Ad ogni candidato veniva consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. A ciascun candidato inoltre veniva fatto estrarre altresì un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli veniva contestualmente consegnato.

Inoltre veniva consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti , quello con anagrafico e quello anonimo , **senza sigillare la busta.**

I candidati venivano fatti quindi accomodare in una delle postazioni disponibili, dove inserire il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione.

I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell’applicativo”, **la propria firma sul modulo del codice personale anonimo** da conservare all’interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l’anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d’aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre, prima quello contenente il nominativo e poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto.

La prova iniziava dopo l’inserimento della parola chiave decorsi 3 minuti per leggere le istruzioni.

Alla prova venivano assegnati 150 minuti al termine dei quali il sistema interrompeva automaticamente l’accesso acquisendo sole le domande “confermate” fino a quel momento. Infatti i candidati dovevano ad ogni quesito confermare la risposta ai fini dell’acquisizione della stessa e la visualizzazione della domanda successiva . All’ultima domanda appariva infine la pagina di riepilogo da confermare .

Era poi consentita la visualizzazione e la modifica della pagina di riepilogo .

Terminata la prova i candidati venivano invitati , **in presenza del responsabile d’aula ad inserire il codice personale anonimo ed a sottoscrivere il modulo anonimo con la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell’applicativo a conclusione della prova”.**

Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell’anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta, veniva sottoscritto in presenza del responsabile d’aula .

3.Finita la prova i ricorrenti, presso le diverse sedi assegnate consegnavano la busta contenente il codice anonimo sottoscritto davanti al responsabile e la scheda anagrafica .

La busta tuttavia non veniva né timbrata né siglata

4.In data 25 e 26 marzo, veniva sciolto l'anonimato abbinando il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente codice identificativo anonimo . Senonchè questa operazione presupponeva di conoscere già, attraverso il codice fiscale , quale fosse, l'elaborato del candidato - In altri termini non esisteva alcun anonimato avendo la Commissione sia il codice fiscale –che consentiva di risalire al nome del candidato, sia il codice identificativo anonimo , peraltro sottoscritto e quindi in nessun modo anonimo, sia la scheda anagrafica contenuta nella stessa busta del codice anonimo –per cui ben poteva essere estratta prima la scheda anagrafica e poi il codice anonimo- peraltro sottoscritto –

Dopo questa operazione , e quindi conoscendo sostanzialmente l'identità del candidato, veniva assegnato il punteggio .

In data 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione rendeva noto l'esito delle prove, o più precisamente pubblicava l'elenco degli ammessi in n.3795, **senza tuttavia indicarne la votazione**. Nessuna notizia veniva fornita ai ricorrenti ed agli altri candidati circa la propria esclusione e l'eventuale punteggio assegnato .

In generale nessuno degli esclusi aveva alcuna notizia del proprio elaborato

5. Gli stessi presentavano , quindi, istanza di accesso per acquisire tutta la relativa documentazione personale; istanza rimasta ad oggi inevasa.

Nel frattempo a seguito delle riscontrate irregolarità nelle procedure concorsuali alcuni concorrenti presentavano un esposto agli uffici giudiziari.

Solo in data 8 maggio 2019 venivano resi individualmente noti i punteggi assegnati agli esclusi e veniva consentita la visione del verbale della prova scritta .

Non venivano pubblicati i punteggi dei candidati ammessi .

Inoltre i diversi verbali relativi alla prova scritta presentavano diverse irregolarità ed in alcune parti erano anche incompleti o non sottoscritti

Nessuno degli odierni ricorrenti riportava il punteggio di 70/100 . Molti dei ricorrenti tuttavia raggiungevano la sufficienza .

Senonchè gli stessi apprendevano che in altre sedi , dopo l'assegnazione dei punteggi ed in palese violazione dell'anonimato, e con ingiusta disparità di trattamento le stesse commissioni decidevano di riaprire il verbale ed aumentare i voti dei candidati che avessero superato il punteggio di 60 ammettendoli alla prova orale . A tal fine veniva presentata istanza di accesso agli atti ad oggi rimasta inevasa .

In data 21 maggio 2019 si apprendeva che l'elenco degli ammessi era stato altresì modificato per presunti errori materiali.

Il ricorso introduttivo era affidato ai motivi che di seguito si sintetizzano :

“i)violazione dell’obbligo della simultaneità della prova ; violazione dell’art.8 del bando ; ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell’art.97 cost

Preliminarmente viene in rilievo la violazione del principio di simultaneità della prova e di unicità del concorso , in quanto i candidati sardi hanno espletato il concorso a distanza di circa due mesi , il 13 dicembre 2019 , e dopo avere avuto accesso ai parametri ed alla bibliografia concorsuale pubblicata il 17 ottobre 2018, potendo quindi meglio calibrare le rispettive prove. Si tratta di un ingiustificata disparità di trattamento in quanto alcuni candidati sono stati sostanzialmente avvantaggiati dal rinvio delle prove concorsuali e ciò in violazione anche del bando

Ne deriva l'illegittimità del comportamento del Ministero dell'Istruzione per violazione del principio di parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità

II) violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013

Nel ricorso introduttivo veniva richiamata , pertanto ampia casistica giurisprudenziale (Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi). Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928) ; Ed ancora (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n.

4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ; TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11; TAR Lombardia Brescia sez II 1352/2012; Tar Sicilia Palermo sez I 457/2012 ; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#); TARS Palermo Prima sezione, che con sentenza n.121/2014 , T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve, 14 gennaio 2014, n. 121; in senso conforme: T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve 17 marzo 2014, n. 793, confermata in sede di appello cautelare da C.G.A., ord. n. 321/2014 ed altre).

Si rinviava altresì ai principi contenuti in sentenze T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008 ; e TAR Lazio Sezione Prima Quater n. 1989/2018 - parere n.4233/13 del 14.10..

In tempi più recenti : “*Nelle procedure pubbliche, come le gare d’appalto o i concorsi pubblici, bisogna distinguere tra le violazioni della regola dell’anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all’amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l’intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura, (Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331)*

“Infatti criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

(Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571)

Al riguardo si ricordavano anche la decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, sez.VI, e del [Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018](#)

Invero per il Consiglio di Stato risulta, violato l’anonimato ogni qualvolta la commissioneo un componente del comitato di vigilanza , siano messi in condizione in condizione di conoscere e collegare il candidato con il codice anonimo del suo elaborato

2.Orbene nella fattispecie sussistono numerosi elementi che inficiano il predetto principio dell’anonimato come ricordato nella parte in fatto:

a).Al momento della registrazione contenente i dati anagrafici del candidato veniva

assegnato un codice di iscrizione , utilizzato per l'assegnazione delle aule. In altri termini si poteva conoscere, prima della prova, l'aula in cui i candidati avrebbero svolto la prova ; tra l'altro gli stessi, venivano assegnati aula per aula, e registrati con nome e cognome secondo ordine alfabetico .

Sostanzialmente già in questa fase erano individuabili i dati anagrafici dei candidati sulla scorta del codice di iscrizione e dell'assegnazione alla scuola ed all'aula.

Tra l'altro essendo i candidati assegnati alle aule per ordine alfabetico , dal momento che la raccolta dei plichi avveniva aula per aula, era più facile e possibile rintracciare la prova di ciascun candidato.

b).I candidati venivano ammessi alla prova concorsuale previa esibizione del documento di identità e del codice fiscale ed i responsabili d'aula provvedevano ad annotare per ciascun candidato gli estremi del documento di riconoscimento in apposito registro, informatico per cui era conoscibile l'identità dei candidati all'interno dell'aula .

Tra l'altro i documenti venivano consegnati al comitato di vigilanza

c)_ Il candidato compilava obbligatoriamente la scheda anagrafica e la sottoscriveva innanzi al responsabile d'aula unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei propri dati anagrafici , ed alla corrispondenza del codice “anonimo” , per cui i responsabili d'aula potevano facilmente ricondurre l'elaborato contenente le risposte al candidato, e comunque associare il codice “anonimo” al candidato .

In altri termini i candidati sottoscrivevano, davanti al responsabile d'aula o al componente del comitato di vigilanza , la scheda anagrafica ed il codice anonimo , per cui era facilmente riconducibile per il responsabile d'aula, il codice anonimo al candidato.

d)I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, **la propria firma sul modulo del codice personale anonimo** da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre, prima quello contenente il nominativo, poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto, per cui in sede di attribuzione

del punteggio ben poteva capitare che si estraesse prima il nominativo del candidato. In ogni caso anche il codice anonimo era sottoscritto

Invero anche terminata la prova i candidati venivano invitati , in presenza del responsabile d'aula a sottoscrivere nuovamente il modulo anonimo sotto la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell'applicativo a conclusione della prova”.

Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell'anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta veniva sottoscritto in presenza del responsabile d'aula ed in quanto lo stesso anonimato veniva violato dalla sottoscrizione .

e) Non era vietato inoltre trascrivere il codice anonimo. Orbene conoscendo il codice anonimo era possibile risalire al candidato; in sintesi **ogni candidato era in condizione (potendo memorizzare o trascrivere il proprio codice) di far conoscere e comunicare ai componenti stessi della commissione e comunque all'esterno il codice abbinato al modulo di risposte**

f) al fine di garantire l'anonimato la procedura avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione dei punteggi agli elaborati individuati per codice anonimo, con relativa pubblicazione dei risultati; in una seconda fase abbinare i codici anonimi ai candidati

Invece in questa fattispecie la procedura è stata quanto meno confusa e poco chiara : i codici anonimi sottoscritti ed inseriti insieme alla scheda anagrafica nella stessa busta . La busta non siglata né timbrata (e quindi sostituibile); lo scioglimento dell'anonimato avvenuto con abbinamento dei codici fiscali con il codice anonimo –sottoscritto- (?) (si veda verbale del 26/3/2019), operazione che presupponeva già la conoscenza del codice fiscale e quindi del candidato e la riferibilità allo stesso dell'elaborato; lo scioglimento dell'anonimato avvenuto in data 25 e 26 marzo- in modo poco chiaro - e l'assegnazione dei punteggi ai candidati successivamente con pubblicazione degli ammessi all'orale in data 27 marzo ; la mancanza di notizie per più di un mese e quindi l'assegnazione dei punteggi agli esclusi in data 8 maggio

Inoltre in sede di correzione degli elaborati le commissioni procedevano per assegnare il punteggio con l'apertura delle buste; senonchè il codice anonimo era sottoscritto per cui non poteva essere rispettato l'anonimato.

In sintesi , *“si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate”* Per cui : *“La fondatezza della censura comporta - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi e tenuto conto dei*

precedenti, appena citati, resi da questa Sezione – che l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di che trattasi deve consistere nella ammissione della ricorrente, se necessario anche in soprannumero, al corso di laurea prescelto, per l’anno accademico 2014/2015.” (Consiglio di Stato, parere n. 4233/2013 del 14.10.2013, emesso sull’affare n. 7690/2012; nello stesso senso: T.A.R. Lazio, 18 luglio 2014, n. 7752).

III) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell’art.97 cost

La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell’anonimato. In relazione a questi aspetti ci si riserva la predisposizione di un ricorso per motivi aggiunti ad esito delle istanze di accesso agli atti e ad esito ad un esame approfondito dei predetti provvedimenti .

Fin da ora si rileva l’illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell’anonimato , all’esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”. Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l’esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

Su questi profili anche ad esito delle istanze di accesso ci si riserva di integrare con motivi aggiunti

B) SUL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Orbene in data successiva alla scioglimento dell'anonimato l'elenco veniva modificato con DD 738 del 20 maggio 2019 ,un prima volta con l'aggiunta di ulteriori nominativi inseriti per presunti errori materiali , non indicati nel dettaglio, ed una seconda volta , con DD 777 del 24 maggio 2019 , con ulteriore modifica dei nominativi ed inserimento di un altro candidato , ancora una volta per asseriti errori materiali non indicati , tuttavia nel dettaglio. Inoltre in data 8 maggio ed a seguito di successive istanze di accesso agli atti gli odierni ricorrenti acquisivano la documentazione personale relativa ai verbali di correzione dei propri compiti scritti, nonché le rispettive griglie di valutazione.

In particolare accedevano alla schermata informatica della correzione dei propri scritti analizzando la quale emergeva che in sede di analisi dei compiti dei ricorrenti nella schermata delle proprietà del file, veniva evidenziato sotto il nome del file il codice fiscale di ciascun candidato. In altri termini già in sede di correzione degli scritti e prima dello scioglimento dell'anonimato la sottocommissione era in grado di identificare il nominativo del candidato il cui compito era in corso di correzione in quanto lo stesso veniva identificato con il codice fiscale, dal quale era immediatamente ricavabile il nominativo del candidato .

Così ad esempio:

1. il candidato Lo Bue Giuseppe (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5695 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era **datato 14 febbraio 2019** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data **14 febbraio** , data di creazione del file corrispondente alla seduta di correzione , **la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale della seduta di correzione della prova scritta avvenuta il 14 febbraio, risultava elaborato invece successivamente in data 15 marzo 2019** ; ancora una volta con l'indicazione del codice fiscale del candidato ; infine **il file relativo alla correzione della prova scritta** risultava elaborato in **data successiva del 26 marzo 2019** , alle ore 16,09 , **In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato**

Si allegano al riguardo le stampe delle identificazioni dei file dai quali emerge con evidenza che al momento della creazione dei file (ad es. file del 15 marzo 2019) , è chiaramente già indicato il codice fiscale del prof. Lo Bue

Inoltre se l'anonimato veniva sciolto in data 26 marzo 2019 alle ore 12.25 con chiusura dei lavori e dei relativi atti con tanto di lucchetto e serratura nella stanza 521 –come da relativo verbale - chi ed in quale sede poteva ancora accedere ai file per modificarli in data 26 marzo alle ore 16 ,09 e comunque in orario successivo alla chiusura informatica delle operazioni ?

Queste considerazioni valgano anche per gli altri candidati dei quali comunque si riportano talune criticità riscontrate nei file relativi alle rispettive prove .

2.la candidata Adamo Giovanna il cui elaborato era identificato con il progressivo 5450 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 febbraio 2019 la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata sotto la voce *file*; inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 .

3.la candidata Calà Tiziana (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4944 aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale di correzione del proprio compito , verificava che in data 22 marzo 2019, data di creazione del file da parte della sottocommissione , (**in data successiva rispetto alla data di correzione avvenuta ufficialmente il 18 marzo 2019**) la sottocommissione (n.20) era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata riportato sotto la voce nome del file ; inoltre il verbale di correzione risultava datato 18 marzo 2019, ma la convocazione per la correzione era stata fissata per la data del 19 marzo 2019 ; ; inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 23 marzo 2019

4. il candidato Chiarenza Vincenzo (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3666 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 24 febbraio 2019, risultava elaborato successivamente , in data 11 marzo 2019 .

; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 15,17 .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato .

5. il candidato **Genuardi Eucarpio** (sottocommissione 22) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5679 accertava che il verbale di correzione della prova era dell'11 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 7 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 7 marzo 2019, risultava correttamente elaborato , in data 7 marzo 2019 ; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato .

6. la candidata **Fascella Concetta** (sottocommissione 5) il cui elaborato era identificato con il progressivo 1258 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 15 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 8 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 15 febbraio, risultava elaborato correttamente , in data 15 febbraio 2019 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato

7. la candidata **Federico Maria Luana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4967 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 18 marzo 2019 , senonchè la convocazione era stata fissata per il 19 marzo 2019; inoltre aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che, la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 18 marzo 2019 (o 19 marzo 2019) , risultava elaborato solo in data 22 marzo 2019. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato;

8 il candidato **Grasso Nicola** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7307 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 11 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che la sottocommissione già in data 11 marzo , era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato riportato sotto la voce nome del file. In tutti i file proprietà , in data antecedente allo scioglimento dell’anonimato, era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

Infine con riferimento al file relativo alla correzione della prova scritta non risultava la data di elaborazione dello stesso .

Durante la prova di esami il candidato subiva, anche, un arresto del sistema in quanto il suo PC si spegneva prima dello scadere del termine concesso per la prova scritta e non poteva quindi verificare le risposte date né confermarle, né completare la prova – con ingiusta disparità di trattamento rispetto agli altri candidati

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell’anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all’unanimità).

9. Il candidato **Guadagnino Maurizio** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7216 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 26 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 3 marzo 2019, data di creazione del file, **successiva alla seduta di correzione** , la sottocommissione era in grado di conoscere, il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file ; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 26 febbraio 2019 , **risultava sprovvisto di data di elaborazione** . infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 : infine con riferimento al file relativo alla correzione della prova scritta non risultava la data di elaborazione .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

10. la candidata **Izzo Rosa** (sottocommissione 11) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4585 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 27 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 14 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 27 febbraio, risultava elaborato informaticamente in data successiva il 14 marzo 2019 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

11. la Maniaci Maria Tindara (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3659 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 23 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 11 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *file*; **Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .**

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

12. la candidata Montalbano Maria Cristina (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 2319 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 22 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 26

febbraio 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 26 febbraio , il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta , , risultava elaborato informaticamente in data successiva il 25 febbraio 2019 . Il file relativo alla prova scritta risultava infine creato in data 26 marzo alle ore 16.16. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

13. il candidato **Pidala' Francesco** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5428 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 21 marzo 2019 e creato in pari data ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla grigliadi valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 21 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta risultava elaborato informaticamente in data successiva il 26 marzo 2019 alle 16 ,17 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

14. il candidato **Tabbì Rocco** (sottocommisione 23) il cui elaborato era identificato conil progressivo 6816 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 6 marzo 2019 creato in pari data ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 13 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 13 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 6 marzo , risultava elaborato informaticamente in data successiva il 15 marzo 2019, infineil file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26marzo 2019 alle ore 16,13 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

15- la candidata **Rinaldi Francesca** (sottocommissione 36) il cui elaborato era identificato con il progressivo 9045 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 13 marzo creato in pari data e riportante il suo codice fiscale ; il predetto **file risultava creato alle ore 5.38 del mattino (?)** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla grigliadi valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 15 marzo 2019, data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 15 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato..

16 . anche la candidata Maddalena Carmen Silveria (sottocommissione 25) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6177 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 14 febbraio 2019 non corrispondente alla data di creazione del file , creato il 15 febbraio e modificato l'11 marzo e riportante il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 18 febbraio 2019. Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,12. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata

17. ugualmente la candidata **Sardo Concetta (sottocommissione 21)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5210 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 19 febbraio 2019 e riportante il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 22 febbraio 2019. Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,14. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata.

18. **la candidata Pizzo** (sottocommissione 27) **il** cui elaborato era identificato con il progressivo 5816 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 6 marzo 2019 ed il relativo file, creato in pari data, riportava il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 6 marzo con indicato il codice fiscale della candidata . Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 15,12. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata.

Infine tutti i candidati riscontravano che i file della prova scritta risultavano tutti creati in data 26 marzo 2019 , **in orario successivo alla chiusura del verbale di scioglimento dell'anonimato indicata alle ore 12,25**

Orbene dall'analisi dei predetti documenti emergevano numerose incongruenze e l'illegittimità della procedura per i seguenti motivi di

diritto

1)violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono

essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013 e da successiva giurisprudenza pacifica dei giudizi amministrativi , già richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio

Orbene dall'analisi dei documenti acquisiti dopo l'8 maggio ed a seguito di accesso agli atti emergeva , per tutti i ricorrenti che :

1. Non c'era coincidenza tra le date del verbale di correzione delle prove scritte e la data di creazione del relativo file , per cui non si comprende chi ed a quale titolo sia intervenuto operando con il file anche per modificarlo, dopo la data di correzione della prova scritta e dopo la chiusura del verbale

2. non c'era coincidenza neanche tra la data del verbale di correzione della prova e la data di creazione dei file relativi alle griglie di valutazione ; ancora una volta non si comprende chi ed a quale titolo abbia avuto accesso ai documenti informatici, e sia intervenuto per creare o modificare il file, in data successiva alla correzione e redazione della griglia di valutazione, a verbale chiuso .

3. i file relativi alla prova scritta risultavano per tutti i candidati creati in data 26 marzo , data successiva rispetto al verbale di correzione della prova . Si tratta della stessa data di scioglimento dell'anonimato ; senonchè il verbale di scioglimento dell'anonimato **si chiudeva alle ore 12.25**, tutti gli atti venivano conservati e chiusi a chiave con lucchetto in appositi locali e le chiavi venivano riposte in buste sigillate e sottoscritte –come si legge nel relativo verbale del 26 marzo 2019 - . Tuttavia i file delle prove scritte **risultavano creati o modificati in orari successivi a quello di chiusura del verbale di scioglimento dell'anonimato (ore 15, ore 16 etc)**

Non si comprende allora chi ed a quale titolo abbia lavorato e perché , sugli elaborati e li abbia creati o , modificati in orario successivo tra l'altro a quello di scioglimento dell'anonimato.

Ne deriva in primo luogo la violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa , l'irritalità delle procedure seguite e sicuramente la violazione dei principi dell'anonimato in quanto anche dopo la chiusura dei verbali di correzione delle prove scritte si registrava un accesso ai documenti informatici dei candidati.

La situazione appare ancora più anomala solo che si consideri che dalla data di scioglimento dell'anonimato – per cui era immediato associare al candidato il suo voto – passavano circa tre mesi per acquisire i risultati ed i voti ottenuti , voti che per i candidati che avevano

superato la prova scritta, peraltro non venivano mai pubblicati con ulteriore violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa .

4. Tutti i file -nella schermata proprietà riportavano già al momento della correzione delle prove scritte e quindi prima dello scioglimento dell'anonimato, il codice fiscale di ciascun candidato . Orbene avendo il codice fiscale, la commissione ben poteva risalire al candidato stesso . In altri termini già in sede di correzione degli elaborati era possibile associare il compito, al candidato con evidente violazione dell'anonimato .

Del resto che la commissione avesse già il codice fiscale di ciascun concorrente era desumibile dallo stesso verbale di scioglimento dell'anonimato in quanto l'associazione con il codice anonimo avveniva proprio in relazione al codice fiscale .

Su questo argomento del resto lo stesso Tar Lazo interveniva con ordinanza del 4 giugno 2019 .

5. La sottocommissione 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato

6. Nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi .

Orbene da quanto dedotto emerge con evidenza la palese violazione del principio dell'anonimato secondo i principi sanciti da tempo ultimo da Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi; . Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre)

Ne deriva l'illegittimità della procedura seguita ed il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prova orale per garantire parità di trattamento

II) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

1.La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato.

Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ". Invero la sottocommissione n. 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato e disparità di trattamento rispetto al comportamento tenuto da altre sottocommissioni .

Del resto è singolare , a riprova del vizio del procedimento seguito, che in data 20 e 24 maggio, dopo lo scioglimento dell'anonimato l'elenco venisse modificato per presunti errori materiali e venivano inseriti nuovi nominativi prima non inclusi nell'elenco

Non si ha notizia di alcun possibile ricorso che abbia fatto riaprire le procedure di correzione delle prove e che possa avere portato alla modifica dell'elenco del 27 marzo 2019 . Non vengono neanche indicati i presunti errori materiali , né in quale sede siano stati rilevati.

Anche per questo aspetto è evidente la violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr

Inoltre nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati

dedicando pochi minuti agli stessi . In ogni caso la procedura risulta viziata essendo sistematicamente mutata la metodologia delle commissioni spesso modificate in corso di correzione dei compiti. Invero numerose sottocommissioni modificavano la loro composizione durante la correzione delle prove , alterando quindi i criteri e le metodologie seguite dalle precedenti sottocommissioni . Ancora una volta la procedura appare irrituale ed in violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, che presiedono all'azione amministrativa.

2. Sull'argomento era intervenuta anche interrogazione parlamentare (Interrogazione del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti)

3.Circa la trasparenza e la correttezza della procedura seguita si osserva che da notizie di stampa (che si allegano) si è appreso di un esposto agli uffici giudiziaria per la compresenza (da accertare) di componenti delle sottocommissioni contestualmente presso le commissioni e presso altre istituzioni , nonché di posizioni di conflitto di interessi e di incompatibilità in cui sarebbero incorsi taluni componenti delle sottocommissioni

Anche per questo aspetto quindi l'intera procedura appare viziata

4.Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

C)SULLE SENTENZE DEL TAR LAZIO SEZIONE TERZA BIS 2 LUGLIO 2019 N. 8670/3019 E N,8655/2019 -SULL'ANNULLAMENTO DEL CONCORSO

Con due successive sentenze del Tar Lazio sezione terza bis del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 venivano accolti i ricorsi proposti da due docenti esclusi

Il concorso pertanto veniva annullato .

D) SULLE DECISIONI DEL CDS

Senonchè il Cds su ricorso proposto dal MIUR accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva con ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 le due sentenze, per cui il concorso proseguiva con le prove orali e si definiva con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblicata in data 1 agosto 2019, e rettificata con nuovo provvedimento del 6 agosto 2019

E) SUL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti si impugnava la graduatoria definitiva approvata il 7 agosto 2019 in e successive rettifiche ed atti conseguenti per i seguenti motivi di

diritto

I) rinvio- illegittimità' derivata

Preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa sede - Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con ricorso per motivi aggiunti

Trattandosi di atti successivi e consequenziali al provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

II) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione

dell'art.97 cost ; violazione del d.m. n. 96/2016 ; violazione dell'art.15 e dell'art. 16, co. 2, lett. d) del d.m. 3 agosto 2017 n. 138, violazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. violazione dell'art. art.51 cpc. eccesso di potere, sviamento di potere . carenza dei presupposti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della p.a.. ingiustizia manifesta.

Preliminarmente si osserva la violazione degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” ai sensi dei quali la carica di commissario è incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano e lo era al momento della nomina da parte del MIUR di Commissario, in seno al presente concorso, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti.

Inoltre il Dott. Marcucci ha svolto anche attività formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso. Ne deriva altresì l'invalidità delle operazioni della sottocommissione 12 alla quale il dott. Marcucci ha preso parte

A ciò si aggiunga che due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, entrambi incompatibili per avere svolto attività formative nell'anno

precedente all'indizione del concorso. Inoltre anche il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto era incompatibile –come si è appreso successivamente da notizie di stampa – e come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall'incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: “PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto” .

Ugualmente il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si trovava in condizione di incompatibilità per cui lo stesso ha rassegnato le sue dimissioni dopo la data del 25 gennaio 2019, per la presenza di un candidato entro il quarto grado tra i candidati .

Con il Decreto n.89 del 04 febbraio 2019 lo stesso è stato sostituito .

Entrambi i componenti avevano partecipato alla riunione plenaria del 25 gennaio 2019 , inficiando anche tutti gli atti successivi, con invalidità derivata anche delle prove orali e dei provvedimento di assunzione nei ruoli dello Stato posti in essere in esecuzione di atti assolutamente illegittimi . Né può esservi alcun dubbio sulla presenza , certificata anche dal TAR Lazio con le citate decisioni e desumibile dal verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: “partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i i commissari incompatibili

Orbene è di tutta evidenza, come ha già accertato il TAR Lazio che l'attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni. Tra l'altro la Commissione , con la presenza di commissari in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi al punto ha esaminato e validato le domande in lingua straniera della prova scritta operazione

In particolare i commissari hanno avuto accesso all'area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per le domande in lingua straniera. Pertanto l'invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, con illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Invero sia l'esito delle prove scritte che delle prove orali è stato certificato da una Commissione che al suo interno aveva componenti incompatibili ed in conflitto di interessi, con illegittimità di tutte le operazioni concorsuali svolte e degli atti conseguenti di esclusione degli odierni ricorrenti e di proclamazione dei vincitori

In altri termini sia la graduatoria degli scritti che quella dei vincitori del concorso, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, sono inficiate per i vizi legati alla posizione insanabile di conflitto di interessi ed incompatibilità dei predetti componenti presenti nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019, nonché componenti Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione, Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, i cui verbali tra l'altro sono stati oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti e che risultano illegittimi anche per la presenza in posizione conflittuale e di incompatibilità insanabile dei predetti componenti e per illegittimità derivata.

Correttamente quindi il TAR Lazio, sezione terza bis con due successive sentenze del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 -così si è già espresso annullando il concorso

Ne consegue l'invalidità derivata anche degli atti successivi , delle prove orali , svolte da componenti in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi , del provvedimento di autorizzazione all'assunzione e degli atti conseguenti .

III) violazione dell'anonimato

Come si desume dall'analisi dei verbali , alcuni dei quali acquisiti solo i tempi recenti e tra questi anche quelli dei docenti Sardo, Pizzo Maddalena, le commissioni erano in grado di conoscere il codice fiscale del candidato in sede di correzione delle prove scritte, che compariva nella cartella di file sub "proprietà" , per cui per non veniva affatto rispettato il principio dell'anonimato e comunque lo stesso veniva inficiato da una procedura che

metteva a rischio la parità di trattamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo facilmente l'accesso ai dati personali del concorrente.

Ugualmente la procedura appariva viziata ed anomala anche alla luce del fatto che dopo l'orario di chiusura dei lavori delle singole Sotto-Commissioni risultavano ulteriori accessi ai file delle prove dei candidati

Dalla violazione dell'anonimato durante la fase concorsuale e quindi dall'illegittimità della graduatoria e dell'elenco degli ammessi alla prova orale deriva anche l'illegittimità derivata della graduatoria dei vincitori di concorso .

Si rinvia a quanto già dedotto con ricorso per motivi aggiunti e sopra riportato in merito alla violazione dell'anonimato

Con riferimento alla prova orale si rappresenta in particolare che le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove orali prestabilito con l'indicazione del nominativo dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno.

Sostanzialmente, con violazione del principio dell'anonimato e del principio di imparzialità, e trasparenza le domane per le prove orali sono state elaborate conoscendo già l'identità dei singoli candidati .

IV) violazione di legge: art.11, 12 e 13 del decreto 3 agosto 2017, n. 138 del miur, violazione lex specialis: art.9 e 10 del bando, eccesso di potere: fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. disparità di trattamento. violazione el'art. 97 cost.

L'art.13 del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica", al terzo comma prevede che: *"I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2."*

Il bando all'art.10 ("Prova orale") stabilisce al comma 6 che : *"La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte."*

In virtù di dette norme i quesiti per la prova orale dovevano essere determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni. Tale previsione oltre che al dettato normativo risponde anche ai principi

di buon andamento, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Le 37 sottocommissioni, in altri termini dovevano garantire una valutazione dei candidati alla prova orale simile, e uniforme, e si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, che i quesiti da sottoporre ai singoli candidati. Invece le domande sono state sottoposte direttamente dalle Sottocommissioni, senza garanzia di parità di trattamento ed imparzialità ed in violazione delle citate disposizioni.

Del resto dall'analisi del prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione emerge l'enorme differenza delle percentuali di ammessi e vincitori e di esclusi, sintomo evidente delle difformità dei criteri assunti da ciascuna sottocommissione, come del resto già sottolineato nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti ai cui motivi si rinvia anche in questa sede, in relazione anche alle precedenti prove.

Ulteriore ricaduta riguarda le schede di valutazione mancanti dei parametri valutativi uniformi e congrui e inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, i parametri ed i riferimenti valutativi applicati, la reale motivazione del voto finale unico assegnato.

Anche per questi profili i provvedimenti impugnati sono illegittimi

IV) violazione della l.241/1990 e dell'art.97 cost. disparità di trattamento ; contraddittorietà

La graduatoria dei vincitori presenta ulteriori vizi. Ed invero da un lato n.75 candidati vengono ammessi con riserva e non sono considerati vincitori in quanto destinatari di altrettante ordinanze cautelari dei giudici amministrativi, il cui giudizio è sospeso in quanto in itinere mentre gli altri 3700 vengono considerati vincitori a pieno titolo o comunque inseriti nella graduatoria di merito senza alcuna riserva

Orbene tale procedura è illegittima in quanto nessuno dei candidati oggi può essere considerato vincitore in quanto per tutti i concorrenti pende ancora il giudizio del CdS e casomai esiste una sentenza negativa di annullamento del concorso, ancorché impugnata e non passata in giudicato.

E) SULLA SENTENZA DEL CDS 395/2021 E N. 396/2021 DEL 12 GENNAIO 2021

Con le citate decisioni del Consiglio di Stato, le sentenze del TAR Lazio n. 8655/2019 e 8655/2019 venivano annullate

F) SUL TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

A seguito di ulteriori decisioni del TAR Lazio la graduatoria veniva integralmente rettificata, integrata ed approvata con DD n. 1357 del 12 agosto 2021 che sostituiva le precedenti graduatorie .

Con il presente ricorso per motivi aggiunti si impugna quindi il citato DD1357/2021 ed il relativo elenco finale per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) RINVIO ; ILLEGITTIMITA' DERIVATA, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST E DEL DLVO 165/2001

Preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa sede e si contesta il nuovo provvedimento di approvazione della graduatoria ed il relativo elenco rettificato allegato , per illegittimità derivata, per nullità degli atti impugnati. Inoltre si osserva che l'elevato numero di ricorsi che ha investito questo concorso, molti dei quali accolti dal TAR Lazio, è la prova più evidente delle disfunzioni e delle violazioni che hanno caratterizzato questa procedura .

II) VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO ; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST ; DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E DALL'ART. 9, CO. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487

Ad ulteriore integrazione di quanto già dedotto si allega analisi dei verbali delle prove scritte dei singoli ricorrenti , la cui verifica è stata condotta con l'ausilio di esperto informatico e dall' esame dei quali emerge quanto segue:

1. il candidato Lo Bue Giuseppe (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5695 **accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 14 febbraio 2019** ; il file relativo alla prova scritta era creato alle ore 15:17:19 e

veniva rinominato alle ore 15:17:40 con il codice fiscale del candidato (LBOGPP81D28G273J SV) e con il titolo 14 . La Commissione quindi prima dello scioglimento dell'anonimato era in grado di ricollegare la prova scritta al nominativo del candidato . **Inoltre la rinomina ad orario diverso dimostra che il file non era immodificabile.** Tra l'altro il verbale della sottocommissione 23, che si era riunita il **14 febbraio 2019** , veniva creato in PDF solo **in data 15/3/2019** , quindi successivamente e rinominato , modificato e salvato alle ore 20:23:43 con il **codice fiscale del candidato** , **quando le operaizonid ella commissione si erano concluse da giorni .**

L'anonimato veniva sciolto in data 26 marzo 2019 alle ore 12.25 con chiusura dei lavori e dei relativi atti con tanto di lucchetto e serratura nella stanza 521 –come da relativo verbale; tuttavia in data 26 marzo 2019, **in orario successivo alla chiusura informatica delle operazioni** , il file relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato risultava modificato alle ore 16:09 , e ciò a dimostrazione del fatto che il sistema informatico non garantiva alcuna sicurezza rispetto alla sua accessibilità ed alla modificabilità dei dati **(all 1 documenti informatici di Lo Bue Giuseppe)**

2.la candidata Adamo Giovanna , il cui elaborato era identificato con il progressivo **5450** aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data **14 febbraio 2019** la sottocommissione era in grado di conoscere il **codice fiscale della candidata** sotto la voce file: (DMAGNN76H63A089M) . Il file veniva creato alle ore 19.05.51 e modificato alle ore 19:10:24, **a dimostrazione della sua modificabilità**

Inoltre risultava la valutazione di “zero” al quinto quesito come se la risposta fosse mancante – la candidata invece aveva dato la risposta al quinto quesito, come dalla sua prova (atto prodotto). Da qui anche l'erroneità della valutazione della Commissione e l'approssimazione con la quale ha lavorato.

Inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09.(All 2 documenti informatici della candidata) **per cui non si comprende chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immodificabile**

3.la candidata Calà Tiziana (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4944 accertava che **la scheda di valutazione non risultava datata** anche se nella scheda di valutazione relativa al codice 4944 sotto il titolo “File” era indicato il codice

fiscale della candidata. **Invero un sistema informatico funzionante registra la data della creazione del file. Tale mancanza lede il principio di trasparenza degli atti.**

Inoltre aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale di correzione del compito , si verificava che in data 22 marzo 2019, data di creazione del file da parte della sottocommissione , (**in data successiva rispetto alla data di correzione avvenuta ufficialmente il 18 marzo 2019 giusta verbale n.6 prodotto**) la stessa **era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata riportato sotto la voce nome del file**; inoltre il verbale di correzione risultava **datato 18 marzo 2019**, **ma la convocazione per la correzione era stata fissata per la data del 19 marzo 2019**; infine risultava che in data 26 marzo 2019 il file della candidata Calà Tiziana veniva lavorato alle ore 15:14:30 e modificato alle ore 16:14:30, quindi in un momento successivo alla chiusura delle operazioni , a dimostrazione che il sistema non dava alcuna garanzia di immutabilità dopo la chiusura delle operazioni ufficiali (all.3).

4. il candidato **Chiarenza Vincenzo** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo **3666** aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di **valutazione elaborata** in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, (**in data successiva alla correzione avvenuta il 24 febbraio 2019** giusta verbale n.13), la sottocommissione era in grado di **conoscere il codice fiscale del candidato (CHRVN58D20Z103S) sotto la voce nome del file**; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato **in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 15,17 , il giorno stesso della data di scioglimento dell’anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento**; non si comprende allora **chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell’anonimato. Sicuramente la piattaforma non era immutabile** (all.4)

5. il candidato **Genuardi Eucarpio** (sottocommissione 22) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5679 accertava che il verbale di correzione della prova era **del 7 marzo 2019** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla scheda di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , **verificava che in data 7 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato (GNRCRP80A07H269H) sotto la voce nome del file**; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , **il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 , il giorno stesso della data di scioglimento dell’anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento**; non si comprende allora **chi abbia lavorato a questi**

dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato . Sicuramente la piattaforma non era imm modificabile (all.5) .

6. la candidata **Fascella Concetta** (sottocommissione 5) il cui elaborato era identificato con il progressivo **1258** accertava che il verbale della scheda di valutazione **era datato l'8 marzo 2019 ore 18:24:02 direttamente salvato come modificato (non si sa la data di creazione) con il codice fiscale della candidata sotto il nome file (FSCCCT63D52B315P)**

, per cui a quella data la sottocommissione era in grado di conoscere il nominativo della candidata . **Inoltre inverosimilmente il file relativo al verbale di esame della prova scritta risultava essere stato elaborato in data antecedente a quello della scheda di valutazione (da chi?) , il 15 febbraio 2019 ore 19:35:59 .** Quindi prima è stata valutata la prova e poi individuata la griglia di valutazione ? Infine la valutazione della prova scritta della candidata Fascella risultava essere stata inserita nel sistema in data 26 marzo 2019 alle ore 16:10:12 il giorno stesso della data di scioglimento dell'anonimato ed in orario successivo allo stesso scioglimento ; non si comprende **chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma non era imm modificabile (all.6)**

7. la candidata **Federico Maria Luana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4967 accertava che nel verbale relativo alla scheda di valutazione era indicato il suo codice fiscale (FDRMLN74B56D960V) **e che lo stesso era sprovvisto di data. Non si comprende come possa un sistema informatico funzionante non registrare la data di creazione del file .**

Il verbale di correzione della prova scritta del 18 marzo 2019 (verbale n.6) veniva registrato in data successiva (da chi?) **il 22 marzo 2019** alle ore 16:10:14 , quando le operazioni erano chiuse da giorni, e recava il codice fiscale della candidata per cui la Sottocommissione era in grado di ricondurre la prova alla candidata. Inoltre la prova scritta della candidata veniva registrata in data **26 marzo 2019 alle ore 16:02:24 in orario successivo allo stesso scioglimento ; non si comprende chi abbia lavorato a questi dati , dopo lo scioglimento dell'anonimato. Sicuramente la piattaforma consentiva l'accesso e non era imm modificabile (all.7)**

8. il candidato **Grasso Nicola** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7307 accertava che il verbale con a scheda di valutazione **non recava alcuna data di creazione del file , con vizio quindi del sistema** e violazione del principio di

trasparenza ; ma riportava comunque il suo codice fiscale (GRSNCL68S16C351I) per cui la sottocommissione era in grado di risalire al nominativo del candidato ; anche il verbale dell'11 marzo 2018 non recava **alcuna data di reazione , ma il Codice fiscale** ; ; infine la **prova scritta veniva registrata il 26 marzo 2019 alle ore 16:15:27, dopo l'orario di scioglimento dell'anonimato**

Valgono le criticità sopra riportate . L'elaborato è stato lavorato dopo la chiusura ufficiale delle operazioni . La piattaforma non era immodificabile (all.8)

Inoltre, inverosimilmente , **in data successiva allo scioglimento dell'anonimato** e conoscendo **quindi i relativi nominativi** , la sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità) (documentazione già prodotta.

9. Il candidato **Guadagnino Maurizio** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7216 accertava che la scheda di valutazione era dell'1 marzo 2019; la stessa conteneva il suo codice fiscale sotto la voce file. Il verbale di valutazione n.4 era del **26 febbraio 2019** e **quindi antecedente alla creazione della scheda di valutazione** , per cui prima era stata corretta la prova e poi era stata elaborata la griglia di valutazione?. In ogni caso il file relativo alla valutazione della prova scritta non recava **alcuna data di creazione del file** – a dimostrazione dell'inefficienza del sistema informatico che invece automaticamente deve elaborare una data per certificare la trasparenza delle operazioni .

Infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,12:44 in orario successivo all'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato (all.9)

Valgono le criticità sopra riscontrate .

Inoltre **in data successiva allo scioglimento dell'anonimato** e conoscendo **quindi i relativi nominativi** , la sua sottocommissione (n.29) **il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti.**

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità). (documentazione già prodotta)

10. la candidata **Izzo Rosa** (sottocommissione 11) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4585 accertava che il verbale relativo alla scheda di valutazione era del 14 marzo 2019 ; **nella stessa data a distanza di 3 secondi** veniva elaborato anche il verbale di correzione della prova scritta ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione ed alla prova scritta elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 marzo 2019, **data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione (27 febbraio 2019** giusta verbale n.7) , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 14 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*:

Anche per la stessa il verbale dei risultati della prova scritta veniva registrato in data 26 Marzo 2019 alle ore 16:13 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato (all.10)

11. la candidata **Maniaci Maria Tindara** (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3659 accertava, dopo l'istanza di accesso agli atti (**non essendo la sua prova disponibile nella piattaforma polis online dove i candidati potevano seguire e consultare i verbali e gli adempimenti che li riguardavano**) che il verbale di correzione della prova scritta era datato **23 febbraio 2019** (verbale 12) ma era stato caricato **successivamente in data 11 marzo 2019** , ad operazioni chiuse da tempo. (da chi?);

Orbene la stessa è stata esclusa anche se il punteggio assegnato al suo numero identificativo 3659 è pari a 51. avendo ottenuto 20 nella prova di lingue per cui la stessa con il complessivo voto di 71 doveva essere ammessa alla prova orale .

Nella griglia di valutazione registrata l'11 marzo 2019 è riportato il codice fiscale della candidata . La prova scritta veniva registrata il 26 marzo 2019 alle ore 16:16:30, dopo lo scioglimento dell'anonimato; il file quindi non era immodificabile (all.11)

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , il 18 aprile 2019 la sottocommissione si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

12. la candidata Montalbano Maria Cristina (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 2319 accertava che il verbale della scheda di valutazione era del 26 febbraio 2019 e recava sotto la voce file della schermata “proprietà del documento” il Codice fiscale della candidata (MNTMCR69T51A089W) ; il verbale della prova scritta risultava informaticamente elaborato in data del **25 febbraio 2019** (antecedente alla scheda di valutazione) , in ogni caso **successivo alla seduta del 22 febbraio 2019 (verbale n.5)**. Il file creato alle ore 13:42:56, **risultava modificato alle ore 13:44:10**.

Il file relativo alla prova scritta risultava infine creato in data 26 marzo alle ore 15:11:07 dopo l’orario di chiusura dello scioglimento dell’anonimato la chiusura (all.12).

13. il candidato **Pidala’ Francesco** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5428 accertava che la scheda di valutazione ed il verbale di correzione della prova scritta venivano lavorati informaticamente in data 21 marzo (contestualmente quindi alla seduta del 21 marzo , verbale n.12) e venivano salvati informaticamente in data 21 marzo 2019 **con il Codice fiscale del candidato** sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta risultava elaborato informaticamente in data successiva il 26 marzo 2019 alle 16 ,17:58 dopo l’orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell’anonimato . Valgano le superiori criticità (all.13).

14. **la candidata Pizzo** Francesca Milena (sottocommissione 27) **il** cui elaborato era identificato con il progressivo **6816** accertava che la scheda di valutazione ed il verbale di correzione della prova scritta erano lavorati informaticamente il 6 marzo 2019 data della seduta della sottocommissione (verbale 12) ed i relativi file, creati in pari data, riportavano sotto la voce “file” **il codice fiscale della candidata** , il cui nominativo era quindi conoscibile dalla sottocommissione prima dello scioglimento dell’anonimato . Inoltre il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16.12:22 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell’anonimato. Si richiamano le suseposte criticità (all.14)

15- la candidata **Rinaldi Francesca** (sottocommissione 36) il cui elaborato era identificato con il progressivo 9045 accertava che la scheda di valutazione della scritta era creata in data **13 marzo** e riportava il codice fiscale della candidata ; il predetto **file risultava**

creato alle ore 5.38 del mattino (?) ; aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale del 13 marzo 2019 relativo alla valutazione della prova scritta lo stesso risultava datato successivamente alla correzione , **il 15 marzo 2019** , e conteneva il codice fiscale della candidata.

Il risultato della prova scritta risultava lavorato informaticamente il 26 marzo 2019 alle ore 16:17:22 in orario successivo alla chiusura delle operazioni di scioglimento dell’anonimato, **per cui il file era accessibile e modificabile** . Valgano le superiori considerazioni critiche (all.15)

16. la candidata **Sardo Concetta (sottocommissione 21)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5210 accertava che **la scheda di valutazione risultava creata il 22 febbraio 2019, in data successiva a quella del 19 febbraio 2019 fissata per la valutazione della prova scritta , quindi ad operazioni chiuse (verbale n.1) ; non si sa quando sia stato lavorato informaticamente e creato il file relativo al verbale n.1 di valutazione della prova , che non reca alcuna data, con evidente disfunzione del sistema; lo stesso conteneva il codice fiscale del candidato (SRDCCT71S46A089L) . Infine il file relativo ai risultati della prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,14,dopo l’orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell’anonimato . Valgano le superiori criticità .(all.16)**

17. candidata **Maddalena Carmen Silveria** (sottocommissione 25) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6177 accertava che il verbale con la scheda di valutazione era stato creato in data **18 febbraio 2019 dopo la creazione del file relativo alla seduta di correzione della prova scritta, creato il 15 febbraio 2019** (quindi prima è stato corretto il compito e dopo è stata creata la scheda di valutazione?) .

Inoltre il file del 15 febbraio 2019 relativo alla prova scritta risulta modificato a distanza di parecchi giorni , in data 11 marzo 2019 (a dimostrazione dell’accessibilità e modificabilità dei file inseriti nel sistema); in ogni caso i file venivano lavorati dopo le operazioni di correzione avvenute il 14 febbraio 2019 (verbale n.2)

Infine i risultati della prova venivano registrati informaticamente in data 26 marzo 2019 alle ore 16.12 , dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell’anonimato (All 17)

18. il candidato **Tabbì Rocco (sottocommissione 23)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5769 accertava che il verbale di correzione della prova scritta **era stato creato il 15 marzo 2019** successivamente alla seduta della sottocommissione, del 6 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” risultava **il suo codice fiscale** sotto il titolo file ; inoltre la scheda di valutazione risultava creata in data 11 marzo 2019 , successivamente alla seduta **del 6 marzo**; anche su questo file era indicato il codice fiscale del candidato. Infine i risultati erano informaticamente lavorati il 26 marzo 2019 alle ore 16:13:57 successivamente all’orario di chiusura dello scioglimento dell’anonimato. Si rinvia alle superiori criticità (all.18)

19 **la candidata Giuliana Maria Teresa** (sottocommissione 11) identificata con il progressivo 4967 accertava che la scheda di valutazione ed il verbale della prova scritta risultavano informatizzati in data 1 marzo 2019 , giorno della seduta della sottocommissione (verbale n. 8) ; in entrambi i file risultava il codice fiscale della candidata cui la sottocommissione poteva quindi accedere; inoltre i risultati risultavano registrati in data 26 marzo 2019 alle ore 16:10:04, dopo la chiusura delle operazioni di scioglimento dell’anonimato.

In sintesi :

a) per tutti i candidati già al momento della redazione della scheda di valutazione e della verbalizzazione della valutazione **le sottocommissioni erano in grado di risalire al nominativo del candidato in quanto i file originali riportavano il codice fiscale del candidato ;**

b) quasi tutti i file relativi alle sedute delle sottocommissioni convocate per le valutazioni degli scritti **sono stati creati o modificati in date successive alle stesse operazioni di valutazione, come indicate dai verbali, e dopo la chiusura di detti verbali . Non si comprende chi abbia quindi lavorato a questi dati ad operazioni concluse . Sicuramente i file erano accessibili .**

c) quasi tutti i file relativi alle schede di valutazione ed al verbale della valutazione risultano **modificati in orari successivi alla loro creazione, mentre il sistema doveva garantire l’immodificabilità degli stessi**, una volta concluse e chiuse le operazioni della sottocommissione .

d) per tutti i candidati i relativi file contenenti i risultati , **sono stati creati e lavorati dopo l'orario di chiusura delle operazioni di scioglimento dell'anonimato** (da chi?), per cui gli stessi erano accessibili e modificabili .

e) a seguito di accesso agli atti il MIUR ha consegnato ai ricorrenti (atti prodotti) la copia conforme all'originale delle rispettive prove; **senonchè tali documenti conformi agli originali riportano i dati identificativi dei candidati (atti prodotti)** ; del resto il codice fiscale era registrato durante le operazioni di voto per cui è possibile che il sistema automaticamente abbia elaborato in sede di apertura dei relativi file della prova , anche **gli altri dati identificativi** del candidato (consentendone la visualizzazione anche alle sottocommissioni) . In ogni caso il **MIUR non ha prodotto né ha consegnato in sede di accesso la prova “anonima” del candidato** , per cui non è stata fornita la prova contraria e cioè che l'anonimato sia stato effettivamente rispettato .

f) in alcuni casi le sedute sono state **riaperte il 18 aprile 2019** , dopo lo scioglimento dell'anonimato ed i punteggi sono stati attribuiti conoscendo i dati identificativi dei candidati .

g) Il TAR Lazio in tempi recenti con sentenza ha disposto l'acquisizione del codice sorgente **ritenendo rilevante detta acquisizione ai fini dell'accertamento della sicurezza del sistema che comunque per quanto fin qui esposto non ha garantito né l'inaccessibilità dopo le operazioni, né l'immodificabilità e quindi l'anonimato delle prove concorsuali** .

In sintesi dall'analisi della documentazione prodotta, elaborata con l'ausilio di esperto informatico , emerge con chiarezza la violazione dell'anonimato ed altresì la mancanza di sicurezza del sistema.

Si allega (all.20) la procedura in sequenza seguita dai ricorrenti per accedere alla documentazione prodotta (all.ti da 1 a 19)

Si allegano altresì relazioni tecniche prodotte da alcuni fra gli odierni ricorrenti, che hanno aderito al ricorso per l'accesso agli atti e l'acquisizione del codice sorgente, che **dimostrano le ulteriori disfunzioni del sistema utilizzato per l'acquisizione delle prove scritte** , legate anche alle differenze della resa del programma fornito, in relazione al tipo di computer utilizzato per la prova (all.ti 21-22-23)

**III) SULLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DI ALCUNI COMPONENTI;
VIOLAZIONE DEL D.M. N. 96/2016 ; VIOLAZIONE DELL'ART.15 E DELL'ART.
16, CO. 2, LETT. D) DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138, VIOLAZIONE DELL'ART.
35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E DALL'ART. 9, CO. 2
DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO DI
POTERE ; VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 COST**

Ad integrazione di quanto già esposto con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti si osserva ulteriormente quanto segue :

a) **La Dott.ssa Francesca Busceti** componente della sottocommissione 18 risulta contestualmente presente alla seduta che si è svolta a Roma del 25 gennaio 2019 dalle ore 10.36 alle ore 13.00 e di cui al verbale n.3 della Commissione plenaria per il corso- concorso per il reclutamento dei dirigenti e ad un seminario di formazione che si è svolto a Napoli , nella stessa data del 25/1/2019 ed agli stessi orari (gennaio 2019 ed allo stesso orario (all.24 e all 25)

La stessa tra il gennaio ed febbraio 2019 **partecipava a numerosi corsi di formazione e seminari, alcuni organizzati dai sindacati, aperti in alcuni casi anche agli aspiranti dirigenti scolastici (all.26); alcuni partecipanti ai corsi risultano tra i vincitori del concorso**

b) Il dott. Angelo Francesco Marcucci partecipava e collaborava al corso di preparazione per il concorso a Dirigente scolastico **dell'1 dicembre 2017** organizzato dall'Istituto paritario Luigi Stefanini (all.27)

c) la Dott.ssa Davoli Elisabetta componente della sottocommissione 11 partecipava ed organizzava corsi di formazione cui potevano partecipare anche gli aspiranti al ruolo di dirigente scolastico (all.28 CD)

Ne deriva la violazione delle disposizioni di legge, come riportate in epigrafe relative all'incompatibilità dei commissari suddetti, la cui presenza ha inficiato non solo la seduta plenaria, ma anche le sedute delle singole sottocommissioni cui hanno partecipato (11, 12 e 18) incidendo sulle conseguenti valutazioni dei candidati ed invalidandone le operazioni

IV) SUL DANNO

Infine, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sussiste altresì l'interesse della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'ammissione con riserva alla prova orale

. (Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);

Con riferimento alla misura del danno subito la valutazione della stessa può avvenire ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TARS potrà indicare tenendo conto dei costi sostenuti per la partecipazione al concorso e della perdita di chance collegate alla possibilità di svolgere gli orali ed essere assunti nei ruoli di dirigente scolastico da calcolarsi anche in via equitativa

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Si chiede che S. E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a

Ciò premesso

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Accogliere perchè fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso e annullare i provvedimenti, impugnati per quanto di interesse dei ricorrenti e conseguentemente riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi alla prova orale del corso-concorso per la selezione di Dirigenti Scolastici

In subordine condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni come sopra quantificati e comunque in via equitativa .

Chiede che venga autorizzata la notifica a mezzo pubblici proclami.

In via istruttoria produce i documenti di cui all'elenco allegato. Chiede autorizzarsi la produzione di CD . Chiede valutarsi la nomina di un CTU anche per verificare la documentazione prodotta , alla luce della individuazione , in date antecedenti allo scioglimento dell'anonimato del Codice fiscale dei ricorrenti all'interno della pagina

proprietà del documento, riferita ai file delle schede di valutazione e della correzione della prova scritta .

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in relazione ai quali ci si dichiara antistatari .

Con riserva di motivi aggiunti ad esito dell'integrale acquisizione del codice sorgente

Ai fini del contributo dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego e che si tratta di ricorso per motivi aggiunti relativo ad atto successivo e consequenziale rispetto a quelli già impugnati

Palermo lì 21/10/2021

Avv. Nadia Spallitta